

## BONIFICHE

Aggiornamento febbraio 2009!

### CENSIMENTO E MAPPATURA DEI SITI CON AMIANTO

#### **SCADENZA: 31.01.2009**

Come previsto dal Piano Regionale Amianto (P.R.A.L. - D.G.R. VIII/1526 del 22.12.2005 - BURL n. 3 - 2° supplemento Straordinario del 17/01/2006), tutti i proprietari dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto devono provvedere al censimento e alla mappatura dei materiali (lastre e ondulati di copertura di immobili) entro il termine di 3 anni dall'approvazione del P.R.A.L. e quindi **entro il 31 GENNAIO 2009.**

Tale obbligo comporta, come stabilito dall'art. 12 comma 5 della Legge 257/92 ai sensi di quanto riportato all'art. 1 della Legge Regionale 17/2003 di comunicare alla ASL territoriale la presenza di amianto cemento.

In data 18/11/2008 è stato approvato il Decreto Direzionale Generale di Sanità n° 13237 che introduce un nuovo protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, in sostituzione dell'algoritmo precedentemente in vigore (D.G.R. n.° VII/1439 del 04.10.2000).

Per tutto quanto suddetto, è indispensabile eseguire **IMMEDIATAMENTE** la perizia sui Vostri materiali. Qualora siate già in possesso di una precedente valutazione si rende necessario l'aggiornamento secondo il nuovo sistema di calcolo.

Vi facciamo presente che la nostra società si rende disponibile ad effettuare un sopralluogo presso il Vs. immobile per eseguire l'ispezione, nonché per affiancarvi nella valutazione e presentazione dei documenti previsti.

Vi segnaliamo che la non ottemperanza agli obblighi previsti comporta sanzioni penali, nonché ammende pecuniarie fino a €15.000,00 circa.

Per tutto questo ci poniamo fin d'ora a Vostra completa disposizione per fornirVi approfondite informazioni. Allo scopo potete inviarci una mail all'indirizzo: [commerciale@synthesis-cover.com](mailto:commerciale@synthesis-cover.com) o telefonare al n. 02.92108483 riferimento Geom. Silvia Spataro.

Clicca [qui](#) per scaricare il testo completo del [DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008](#)

**APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO" E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL'ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO DI CUI ALLA D.G.R. N.VII/1439 DEL 4.10.2000**

SYNTHESIS, società iscritta all'Albo degli smaltitori, costituisce un punto di riferimento nell'ambito di attività del settore edilizio attraverso un'esperienza di oltre un ventennio nella realizzazione di coperture. L'attività delle bonifiche si è perfezionata nel tempo a partire dal 1962, anno in cui l'amianto è stato per legge dismesso.

Gli interventi di bonifica e smaltimento dei materiali in amianto cemento, operazioni svolte da personale abilitato e qualificato, comprendono nello specifico:

- rilievi e valutazione dello stato di degrado dei materiali;
- stesura del piano di lavoro e raccolta della documentazione necessaria;
- presentazione delle pratiche alle ASL e richiesta di parere preventivo;
- analisi ambientale per il monitoraggio delle fibre disperse prima, durante e dopo i lavori;
- preparazione del cantiere con le misure di sicurezza ai luoghi e alle persone;
- informazione del personale addetto alla bonifica con monitoraggio periodico del livello di contaminazione;
- trattamento delle lastre in amianto cemento con prodotti incapsulanti per interventi di rimozione per evitare la dispersione delle fibre in ambiente e per garantire la piena sicurezza degli operatori;
- rimozione, accatastamento, imballo, sigillatura ed etichettatura delle lastre precedentemente trattate;
- operazioni svolte da personale abilitato e qualificato;
- trasporto alle discariche autorizzate delle lastre in amianto cemento con rilascio di documento attestante l'avvenuto smaltimento;
- certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.

#### **CENNI SULLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI AMIANTO**

In data 26 settembre 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro". In tale ottica sono anche riviste ed aggiornate le linee guida della Regione Lombardia per la gestione del rischio amianto precedentemente approvate. La nuova normativa ribadisce l'obbligo di una valutazione preventiva volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione di fabbricati. Tale obbligo coinvolge l'azienda incaricata dell'attività di bonifica che è tenuta, per legge, nella sua veste di datore di lavoro, a richiedere preventive informazioni al proprietario dell'immobile da bonificare circa la presenza o meno di materiali contenenti amianto.

Il proprietario o utilizzatore dell'immobile è già attualmente obbligato a fornire tali informazioni poiché è tenuto a valutare tutti i rischi a cui possono essere sottoposti i propri dipendenti (fumo passivo, amianto senza lavorazione diretta, ma anche solo sua presenza nel luogo di lavoro).

La Regione Lombardia stabilisce, ai fini del censimento dell'amianto sul suo territorio, gli obblighi a carico dei proprietari di edifici con presenza di materiali contenenti amianto. In particolare essi devono:

- eseguire la mappatura della presenza dell'amianto nell'immobile, notificando alla A. S. L. di competenza i dati relativi alla presenza di amianto in strutture e/o luoghi;
- se utilizzatore, effettuare la valutazione del rischio.



Fonte: [http://www.synthesis-cover.com/bonifica\\_amianto.cfm](http://www.synthesis-cover.com/bonifica_amianto.cfm)